

**Federazione CR Bozza di modello di contratto per prestazione d'opera
con partita IVA**

TRA

Il Comitato Regionale “ _____ ”, con sede a _____, Via _____,
n.____, codice fiscale _____, nella persona del suo presidente, Sig.Dott.
_____ all'uopo autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dal legale
rappresentante della Federazione, Sig. Stefano Mei, di seguito per brevità denominato Comitato;

E

Il/La Signor/a _____, nato/a il _____, a _____
e residente a _____, Via _____, n. ____, CAP _____
codice fiscale _____, Partita IVA _____
Domiciliato/a (solo se differente dalla residenza) a _____,
Via _____, n. ____, CAP _____, in seguito denominato prestatore,

premessi che

- Il prestatore ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di DIRETTORE TECNICO della disciplina di atletica leggera, di essere tesserato alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni dalla medesima rilasciate per lo svolgimento della prestazione;
- Il Comitato ha la necessità di curare l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici e sovrintendere alla loro attuazione e coordinare le attività degli allenatori;
- la disciplina atletica leggera è attività sportiva riconosciuta ai sensi e per gli effetti della delibera 1568 del 14.02.2017 del Consiglio Nazionale del Coni e successivi aggiornamenti e del vigente regolamento del registro nazionale per le attività sportive dilettantistiche;
- il prestatore titolare di partita IVA si è dichiarato disposto a collaborare con il Comitato e dichiara di svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
- l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del prestatore, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
- l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo;
- il prestatore dichiara di aver preso visione e di accettare i regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni;
- il prestatore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
- il prestatore dichiara di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, cod. pen., ovvero l'irrogazione di

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;

• il prestatore autorizza il Comitato a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con essa pattuizione espressa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Il prestatore presterà la sua attività nell'interesse della Federazione quale Direttore Tecnico della disciplina atletica leggera con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con il Comitato e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

Articolo 3 - Impegni del prestatore d'opera

1. Il prestatore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti dei tesserati per la Federazione, a favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso.

3. Il prestatore si impegna, inoltre, a utilizzare durante lo svolgimento della sua attività, se e ove consegnato, esclusivamente il materiale sportivo fornitogli dal Comitato.

5. Il prestatore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti e obbligazioni inerenti e conseguenti a esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 4 - Prestazioni a carico del prestatore

1. Il prestatore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili del Comitato. Il prestatore sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati con il Comitato.

2. Il prestatore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

3. All'esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti del Comitato e, conseguentemente, il regolare svolgimento della prestazione, in caso di temporanea impossibilità personale a svolgere la prestazione richiesta, sarà a cura del Prestatore comunicare con un periodo minimo di preavviso l'eventuale assenza una volta resa la sua disponibilità.

Articolo 5 - Compenso del Prestatore¹

1. Il compenso onnicomprensivo per le attività di cui alla presente scrittura viene pattuito in € () + IVA se prevista.

2. Il Prestatore d'opera emetterà fattura alla scadenza del presente contratto ovvero all'ultimo giorno di ogni mese.

3. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni fattura a mezzo di bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate [REDACTED].

4. Le parti convengono che la prestazione è riconducibile all'attività sportiva cui il d.lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali solo e qualora il codice ateco dell'attività del prestatore lo preveda. In questo ultimo caso:

dal punto di vista tributario l'art. 36 comma 6 prevede che i compensi percepiti nell'area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l'importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato.

dal punto di vista previdenziale l'art. 35 comma 2 prevede, anche per i lavoratori sportivi autonomi, il diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevedendo l'aliquota previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) del:

- 25% per coloro che non sono assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati a cui si aggiunge l'aliquota contributiva aggiuntiva del 0,72% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale e del 0,51% per la c.d. ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa);
- 24 % per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

Dette aliquote sono quelle già in essere per tutti i lavoratori autonomi dotati di partita IVA iscritti alla gestione separata Inps.

6. Il Prestatore d'opera si impegna a comunicare a parte Committente l'eventuale presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in merito alla non applicabilità della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

7. In mancanza di apposita comunicazione, pertanto, parte Committente provvederà ad erogare al Prestatore d'opera l'importo al netto della ritenuta d'acconto come da legge, che verrà versata da parte della Committente nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

8. Le spese sostenute e documentate dal Prestatore d'opera (per viaggio, vitto ed alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di lavoro della Committente) verranno rimborsate solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente e previa consegna alla Committente dei documenti giustificativi. Dette spese saranno rimborsate al Prestatore d'opera nei limiti previsti dai regolamenti/verbali della Federazione e del Comitato che il prestatore dichiara di conoscere e accettare unitamente alla corresponsione della rata del compenso successiva al periodo in cui le spese stesse sono state sostenute e dovranno essere inserite in fattura.

Articolo 6 – Durata dell'incarico

1. Il presente contratto decorre dal [REDACTED] e terminerà il [REDACTED], data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Al termine dell'incarico il prestatore dovrà riconsegnare al Comitato ogni eventuale attrezzatura gli fosse stata fornita per lo svolgimento della prestazione.

Articolo 7 - Risoluzione anticipata

1. Le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2237, cod. civ., a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario. In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà del Comitato e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del prestatore. In tal caso al prestatore saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.

2. Il contratto si intende risolto anticipatamente:

a) se il Prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente.

b) quando l'esecuzione dell'incarico diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tale ipotesi il Prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c. c) in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d'opera nel presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

3. L'estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte del Prestatore d'opera di consegnare la documentazione di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell'attività affidata.

Articolo 8 - Definizione del rapporto

1. Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il prestatore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dal Comitato per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

2. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi e alla normativa in materia ivi compreso il regolamento interno della Federazione e del Comitato che il prestatore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

3. Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.

Articolo 9 - Autorizzazione al trattamento dati e sicurezza sul lavoro

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.

2. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Comitato potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici

per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

5. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Prestatore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

7. Riguardo il D.Lgs. 81/2008 e le successive modificazioni e integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

- l'idoneità del prestatore in relazione alle prestazioni assegnate;
- il Comitato ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività sportiva oggetto del presente contratto;
- i contraenti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

8. Le parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i collaboratori e prestatori ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all'attività oggetto del presente contratto.

Articolo 10 - Foro competente e Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del foro di Roma e, per quanto compatibile, al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Articolo 11 - Clausole finali

1. Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate nel domicilio contrattuale e hanno efficacia dall'effettivo ricevimento. Qualsiasi modifica sarà inefficace per l'altra parte se non previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

2. Il presente contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti.

3. La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, cui la parte non adempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Le parti dichiarano espressamente di aver predisposto, contrattato e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e secondo il principio di equità.

4. Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all'esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.

5. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso; spese e bolli saranno a carico esclusivo della parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla registrazione.

6. Laddove una qualsiasi parte del contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall'ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace *ex lege* senza che per questo l'invalidità si trasmetta al resto del contratto e senza che una delle parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il contratto. Le parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge e in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del contratto.

Letto approvato e sottoscritto _____, _____

Il Comitato

IL PRESTATORE

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, cod. civ., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 5 (compenso del prestatore), 7 (risoluzione anticipata), 9 (autorizzazione al trattamento dati e sicurezza sul lavoro), 10 (foro competente e collegio arbitrale).

Il Comitato

IL PRESTATORE